

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 97 DEL 2016	STRUTTURE COINVOLTE DALLE MODIFICHE	INDICAZIONI OPERATIVE
Disposizioni Generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Il Programma per la Trasparenza è stato sostituito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione. È al suo interno che va dedicata una apposita sezione in cui indicare "i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti"	Area Valutazione e Qualità	1. Tutte le dichiarazioni vanno pubblicate in formato pdf aperto elaborabile (ovvero non scansionato); 2. L'originale va conservato agli atti dell'Ufficio; 3. Inserire nella macro sezione l'indicazione che tutte le dichiarazioni rese dagli interessati e pubblicati in formato aperto sono conservati presso l'Area (indicare l'Ufficio)
	Atti generali	Art. 12, c. 1 e 2	Si prevede la pubblicazione di: - riferimenti normativi con link su "Normattiva"; - Direttive, circolari, programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione; - ogni atto che dispone sulla organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti, interpretazione di norme e disposizioni per l'applicazione di esse; - codici di condotta; - misure integrative di prevenzione della corruzione; - documenti di programmazione strategico-gestionale; - atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Area Affari Generali e Istituzionali; Area Valutazione e Qualità	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1, 2	ABROGATO		
Organizzazione	Organi di indirizzo politico - amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a); Art. 14	Nessuna modifica rispetto al testo previgente per quanto concerno i dati da pubblicare: - atto di nomina con durata; - Curriculum; - Compensi connessi alla carica e importi missioni; - Dati su altre cariche con compensi; - Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti; - Dichiarazioni di cui all'art. 2 L. 441/1982;	Area Affari Generali e Istituzionali	Anche in tal caso, laddove siano state effettuate le dichiarazioni dei redditi online, è preferibile pubblicare tale formato anziché quello scansionato. NB. Vanno esclusi dalla pubblicazione dei CV i dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale e firma sui C.V.), i dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti no profit, ecc.). Inoltre non sono pubblicabili in formato aperto e dunque non riutilizzabili i dati del coniuge figli ecc. di cui alla lettera f) dell'art. 14.
			NOTA BENE: L'art. 14 ha esteso la pubblicazione dei su elencati dati anche ai "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti". "Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale da indicare sia in modo aggregato che analitico".	Area Affari Generali e Istituzionali	I termini previsti per la pubblicazione di quanto richiesto sono di tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, ad eccezione delle informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che restano pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso questi termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5. Le sanzioni per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati finora trattati, sono previste dall'art. 47 che prevede una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del soggetto responsabile della mancata comunicazione, mentre il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. Tali sanzioni saranno irrogate direttamente da ANAC in base a quanto stabilito dal nuovo disposto dell'art. 47, c. 3. I documenti non sono pubblicabili in formato aperto.
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Nessuna modifica rispetto al testo previgente per quanto concerne i dati da pubblicare. Tuttavia si segnala che le sanzioni sono previste nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e nei confronti del responsabile per la mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4bis, co. 2: Dati sui pagamenti, tipologia di spesa sostenuta, ambito temporale.	Ufficio Legale, contenzioso e procedimenti disciplinari	La pagina andrebbe aggiornata nel senso di indicare che la pagina sarà aggiornata solo in caso di sanzioni comminate. In alternativa, riferire annualmente segnalando -se del caso - che per l'anno X-1 non risultano essere state comminate sanzioni.
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	NO UNIVERSITA'		NO UNIVERSITA'
	Articolazione degli Uffici	Art. 13, c. 1 lett. b, c	Non va più pubblicato il dato sulle risorse gestite dai singoli uffici	Area Risorse Umane	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1 lett. d	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area ICT	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2	L'art. 15 è ora riferito ai "titolari di incarichi di collaborazione e consulenza" e non più solo agli incarichi dirigenziali che, invece, sono ricompresi nell'art. 14. - Estremi atto di conferimento; - Curriculum vitae; - Dati relativi ad altri incarichi, attività professionale o titolarità di cariche in enti; - compensi con evidenza della componente variabile. Tali dati non devono essere pubblicati qualora la banca dati della Funzione Pubblica sarà aperta (Novità del D. Lgs. 33 novellato - art. 9 bis).	Tutte le strutture interessate, Ufficio sito web	Si raccomanda la pubblicazione del C.V. in formato aperto e con l'esclusione dei dati non pertinenti. Il pdf della tabella complessiva, scaricabile, va migliorato nella sua leggibilità. A tali obblighi si aggiunge quanto previsto dall'art.53, c. 14 del d.lgs. 165/2001 che prevede l'obbligo di pubblicare l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Tutte queste informazioni devono essere aggiornate tempestivamente. Le informazioni richieste vanno pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione. La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell'attestazione ex art.53 d.lgs. 165/2001 comporta inefficacia dell'atto, non consentendo, quindi, né l'utilizzo della prestazione eventualmente resa, né la liquidazione del compenso. Nel caso in cui questo sia stato comunque corrisposto si determina responsabilità in capo a chi l'ha disposto e l'irrogazione di una sanzione pari alla somma pagata.

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 97 DEL 2016	STRUTTURE COINVOLTE DALLE MODIFICHE	INDICAZIONI OPERATIVE
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2; Art. 41, c. 2, 3	- Estremi atto di conferimento; - Curriculum vitae; - Dati relativi ad altri incarichi, attività professionale o titolarità di cariche in enti; - Compensi con evidenza della componente variabile	Area Affari Generali e Istituzionali; Staff; Area Risorse Umane	Con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, vanno pubblicati, ai sensi dell'art.14: <u>con aggiornamento tempestivo</u> - atto di nomina o di proclamazione indicando la durata dell'incarico o del mandato elettivo; - curriculum; - compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; - importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; - dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti; - dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (la cui mancanza comporta inefficacia dell'atto di conferimento); - ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica; <u>con aggiornamento annuale</u> : - dichiarazione riguardante diritti reali su beni immobili, mobili registrati, titolarità di imprese, azioni o quote di partecipazione in società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società; - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (con variazioni rispetto all'anno precedente); - dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. La norma, inoltre, prevede che negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano essere riportati gli obiettivi di trasparenza in modo che i dati pubblicati siano facilmente comprensibili e consultabili dai cittadini. I termini previsti per la pubblicazione di quanto richiesto sono di tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, ad eccezione delle informazioni riguardanti la situazione patrimoniale che restano pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso questi termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 (nuovo accesso civico).
	Dirigenti	Art. 15, c. 1,2, Art. 41, c. 2,3	- Estremi atto di conferimento; - Curriculum vitae; - Dati relativi ad altri incarichi, attività professionale o titolarità di cariche in enti; - Compensi con evidenza della componente variabile	Area Risorse Umane	
	Posizioni Organizzative	Art. 14, c. 1 quinquies	Se non hanno deleghe dirigenziali, va pubblicato il solo Curriculum vitae	Area Risorse Umane	Si raccomanda la pubblicazione del C.V. in formato aperto e con l'esclusione dei dati non pertinenti.
	Dotazione organica	Art. 16, c.1, 2	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c.1,2	Non è più necessario distinguere le tipologie di tempo determinato.	Area Risorse Umane	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c.1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane	Pubblicare l'attestazione di avvenuta verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 53, co. 9 del D. Lgs. 165 del 2001. In alternativa inserire una colonna "Attestazione verifica conflitto di interesse", valori "Si/No". Il pdf della tabella complessiva, scaricabile, va reso leggibile.
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati della FP	Area Risorse Umane	
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Valutazione e Qualità	Tutti i documenti degli organi di controllo (OIV e Collegio dei revisori) devono essere pubblicati.	
Bandi di concorso	Art. 19	Vanno pubblicati anche i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Area Risorse Umane		
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Staff	
	Relazione della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Staff	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Umane	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	E' stato modificato il 2^ comma: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata , al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. "	Area Risorse Umane	Sono da pubblicare le risorse totali legate al trattamento accessorio e le risorse totali erogate. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuta selettività nell'erogazione.
Benessere Organizzativo	Art. 20, c. 3	ABROGATO		Eliminare la voce	

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 97 DEL 2016	STRUTTURE COINVOLTE DALLE MODIFICHE	INDICAZIONI OPERATIVE
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1	In attesa di banche dati aperte (previsto dall'articolo 9-bis) è prevista, rispetto al testo previgente, la pubblicazione e l'aggiornamento annuale: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima; i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.	Area Affari generali e istituzionali	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Affari generali e istituzionali	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c.1, lett. c; c. 2, 3	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati	Area Affari generali e istituzionali	Le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità, vanno acquisite o linkate rispettando il formato aperto e l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è custodito l'originale.
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Affari generali e istituzionali	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c.1	ABROGATO		Eliminare la voce
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	Non va più indicato il nome del responsabile dell'Ufficio ma direttamente "l'Ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale [...]"	Area Affari generali e istituzionali	Eliminare il nome del responsabile e sostituirlo con quello dell'Ufficio. Inoltre è necessario indicare i procedimenti che prevedono casi di silenzio assenso/rifiuto, i contatti dell'Ufficio responsabile e il nome di chi esercita il potere sostitutivo.
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	ABROGATO		Eliminare la voce
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non è più dovuta la pubblicazione delle convenzioni quadro sulle modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD e le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati.	Area Affari generali e istituzionali; Area Didattica e servizi agli studenti (Ufficio controlli autocertificazioni)	
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Art. 23	Vanno pubblicati solo i provvedimenti di: 1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo; 2) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e Accordi fra pubbliche amministrazioni per disciplinare comuni interessi). Abrogato il comma 2 che prevedeva la pubblicazione del contenuto, oggetto e spesa.	Staff	I Provvedimenti del Direttore Generale e del Rettore sono pubblicati a cura dello Staff di Direzione.
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23			
Controlli sulle imprese		Art. 25	ABROGATO		Eliminare la voce
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, 2	Articolo riformulato: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis (BANCHE DATI) e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori "	Area Patrimonio e Servizi Economici; Ufficio Sito Web	La pagina Bandi di gara e contratti va riorganizzata in modo che sia possibile individuare tutti gli atti di riferimento alla singola gara. Preferibile anche l'inserimento di una funzione di ricerca per data, oggetto, tipologia e Struttura che permetta di ricercare gli atti di una specifica procedura. A decorrere dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede nuovi obblighi di pubblicazione relativi a bandi di gara e contratti anche ai fini della trasparenza. Devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Sono inoltre pubblicati, ai fini dell'eventuale ricorso, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Devono, ancora, essere pubblicati la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Tali obblighi di pubblicazione erano, in parte, già previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, e ANAC aveva già fornito indicazioni per la pubblicazione con la delibera 39/2016, per cui, nel periodo transitorio, tali obblighi devono essere assolti con le modalità già previste nella suddetta deliberazione. La pubblicazione degli atti deve avvenire anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 97 DEL 2016	STRUTTURE COINVOLTE DALLE MODIFICHE	INDICAZIONI OPERATIVE
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c.1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Didattica e dei Servizi agli Studenti; Area Risorse Umane; Area Post Laurea;	Pubblicare i dati relativi agli studenti: assegni per attività di tutorato, Borse erasmus, Borse e premi di studio e di laurea, Collaborazioni studentesche (anche con link diretti); Personale TAB: Elenco personale che ha ritirato buoni pasto e numero buoni; Sussidi; Personale docente: Incentivo ministeriale di cui all'art. 29 c. 19, L. 240/2010. Non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari: a) di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario; b) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice); c) di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario «qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati» (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013). Divieto di diffusione dei dati di beneficiari idonei a rivelare situazione di disagio economico-sociale degli interessati
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2; Art. 27	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Didattica e dei Servizi agli Studenti; Area Risorse Umane; Area Post Laurea;	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c.1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente salvo la possibilità dell'apertura delle banche dati	Area Risorse Economiche e Finanziarie	
	Piano degli indicatori e risultati attesi	Art. 29, c.2	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Economiche e Finanziarie	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti"	Area Patrimonio e Servizi Economici	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30		Area Patrimonio e Servizi Economici	
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c.1	Articolo riformulato: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici".	Area Valutazione e Qualità; Area Risorse Economiche e Finanziarie; Area Risorse Umane	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Valutazione e Qualità	Pubblicare i dati in formato pdf aperto.
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2 Lett.a	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Economiche e Finanziarie	Pubblicare i dati in formato pdf aperto.
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2 Lett. b	ABROGATO		Eliminare la voce
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Non riguarda le Università		Non riguarda le Università
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Articolo riformulato: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici . A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività' dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici . Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".	Area Risorse Economiche e Finanziarie	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area Risorse Economiche e Finanziarie	

DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 1	DENOMINAZIONE SOTTO SEZIONE LIVELLO 2	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 97 DEL 2016	STRUTTURE COINVOLTE DALLE MODIFICHE	INDICAZIONI OPERATIVE
Opere pubbliche		Art. 38	<p>Articolo riformulato: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano (...) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione).</p> <p>((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.</p>	Area Patrimonio e Servizi Economici	
Pianificazione e governo del territorio	Non riguarda le Università				
Informazioni ambientali					
Strutture Sanitarie					
Interventi straordinari e di emergenza					
Altri contenuti	Corruzione		Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Staff	
	Metadati, cataloghi		Nessuna modifica rispetto al testo previgente	Area ICT; Area RU	Curare gli obiettivi di accessibilità e Piano sul telelavoro
	Dati ulteriori		Nessuna modifica rispetto al testo previgente		
	Accesso civico		E' stata introdotta una rilevante modifica all'accesso civico che è affiancato da un'altra tipologia di accesso ovvero quella a dati ulteriori (Art. 5 e 5bis).	Area Affari Generali e Istituzionali	Aggiornare la pagina secondo la nuova normativa in materia di accesso civico e accesso ad altri contenuti (Art. 5 e 5 bis del D. lgs 33/2013)